

1.3 LUG. 2016



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“CHARITY RUNNING ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di luglio;

i Signori:

- **Cecolin Giovanni** nato a Padova il 22/12/1986 e residente in Padova, in Via E. Zago n. 12 – cod fisc.: CCL GNN 86T22 G224O;

- **Girello Chiara** nata a Donada (RO) il 06/07/1958 e residente in Ponte San Nicolò (PD), in Via Norbiato n. 60 – cod fisc.: GRL CHR 58L46 D337Q;

- **Cecolin Alberto** nato a Padova il 22/12/1980 e residente in Padova, in Via Toniolo n. 8 – cod fisc.: CCL LRT 80T22 G224H;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) – Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata “Charity Running Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica” .

ART. 2) – L'associazione ha sede in Padova, Via Fornace Morandi n. 24. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

ART. 3) – L'associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel

presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto sociale che sottoscritto dalle parti viene allegato. (all. to A).

ART. 4) – Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.

ART. 5) – La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato statuto sociale allegato al presente atto.

ART. 6) – La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 7) – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del bilancio con criteri di oculata prudenza

ART. 8) – A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i signori **Cecolin Giovanni, Girello Chiara e Cecolin Alberto**, i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente il Signor **Cecolin Giovanni**, Vice Presidente la Signora **Girello Chiara**, Segretario il Signor **Cecolin Alberto**, i quali accettano le rispettive cariche.

ART. 9) – Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazione non



riconosciuta. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.



Letto, confermato e sottoscritto:

FIRMA

Presidente – Giovanni Cecolin

Vice presidente – Chiara Girello

Segretario – Alberto Cecolin



Registrato a Padova 2 il 13 LUG. 2016
al N° 2727 Serie 3
Esatti € Successione, 0,00
LIQUIDATI € 200,00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CHARITY RUNNING ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica denominata **“Charity Running Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica”** con sede in Padova, in Via Fornace Morandi n. 24, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (legge 289/2002).

Articolo 2 - L'Associazione svolge attività nei settori dello sport e della promozione sociale, senza finalità di lucro (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette) e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione persegue il miglioramento fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica dilettantistica che didattica e di propaganda dello sport in genere, delle attività ricreative, culturali e aggregative con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone.

L'Associazione svolge attività diretta alla promozione sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 383/2000 perseguendo in particolare lo scopo di aiutare i bambini di ogni razza ed estrazione sociale ammalati di malattie gravi e maligne, le relative famiglie, collaborando alla ricerca medica ed al sostentamento in particolare dei reparti di Oncoematologia Pediatrica in territorio Nazionale e Internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Sono compiti dell'Associazione:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere e favorire ed organizzare la diffusione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive comprese quelle didattiche e più in particolare la





promozione dell'attività e della pratica podistica in ogni modo e forma anche attraverso l'organizzazione di gare, serate informative ed ogni altro strumento aggregativo idoneo;

- sostenere, in ogni modo e forma, direttamente ed indirettamente, la ricerca medica in ambito oncoematologico e pediatrico in ambito Nazionale ed Internazionale, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo al fine di raccogliere fondi da destinare al sostenimento di organizzazioni operanti in tale ambito;

- l'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;

- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente per la distribuzione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, in virtù dell'uniformità

del rapporto associativo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Non sono previste partecipazioni con carattere di temporaneità alla vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare a tutte le




Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a long, sweeping cursive stroke. The middle signature is a dense, circular scribble. The bottom signature is a more complex, multi-looped cursive signature.

manifestazioni indette dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale; al pagamento delle eventuali quote sociali necessarie per la partecipazione alle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse; all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. Le quote sociali e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (art. 148 Tuir, n. 8, lett. f).

Articolo 5 - I soci cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: dimissioni volontarie; quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina

Provincia di ...
Direz. Provinciale di ...



degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 6 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; da fondi di riserva. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 7 - Il rendiconto economico, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il bilancio deve essere redatto obbligatoriamente, con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.





Articolo 8 - Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione per gli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa. Si ribadisce l'assenza di lucro e in tal senso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea dei soci è sovrana. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo secondo i criteri di libera eleggibilità e del principio del voto singolo di cui all'art. 2538 comma 2 del C.C.; procede alla nomina delle cariche sociali, approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo; approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati.

L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 10 - L'Assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 11 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of overlapping loops and curves.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of overlapping loops and curves, similar in style to the signature above it.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la presidenza.

E' riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. E' fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne

facciano richiesta la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività; adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 13 - Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il





Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci, esprimenti il solo voto personale, con conclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale (L. 383/2000), fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ai fini sportivi (legge 289/2002 e art. 148 TUIR). La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Lo scioglimento dell'associazione avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dai precedenti commi sulla destinazione ai fini sportivi del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti ed



obbligazioni varie in capo all'Associazione) e per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Si stabilisce che l'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) - Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. - ne riconosce lo Statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Si stabilisce inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 16 - Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Articolo 17 - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Padova, 13 luglio 2016



Letto, confermato e sottoscritto:

FIRMA

Il Presidente – Giovanni Cecolin

Giovanni Cecolin

Il Vice presidente – Chiara Girello

Chiara Girello

Il Segretario – Alberto Cecolin

Alberto Cecolin

